

L'anno DUEMILAVENTUNO il giornoDel mese..... , tra il Comune di Marano Principato (CS), legalmente rappresentato dal Commissario Straordinario, dott.ssa Eufemia Tarsia, ed il Comune di Tarsia(CS), legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore , Avv. Roberto Ameruso ;

PREMESSO

Che l'art.98, 3° comma, del D. Lgs. 267/00 e ss.mm. e l'art. 10 del DP.R. 4 Dicembre 1997 n°445, prevedono la possibilità per i Comuni di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di Segreteria. –

CHE i Comuni di Marano Principato (CS) ed il Comune di Tarsia(CS) , i quali sono ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'Agenzia, hanno stabilito di stipulare tra loro una Convenzione per l'Ufficio di Segreteria, come risulta da deliberazione consiliare del Comune di Marano Principato n..... del..... e dalla deliberazione Consiliare del Comune di Tarsia(CS) n° del , entrambe esecutive ai sensi di Legge;

CHE ai sensi dell'alt. 30 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm., i legali rappresentanti dei Comuni sopraindicati, autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto.

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Marano Principato (CS) e di Tarsia(CS) , ai fini dell'attribuzione del Segretario comunale, con la presente convenzione stabiliscono, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4 Dicembre 1997 n°445, di servirsi dell'opera di un solo Segretario comunale, anche al fine di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei Comuni medesimi.

Art. 2 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

L'accordo avrà la durata di anni DUE decorrente dalla data di presa in servizio del Segretario titolare e si intenderà rinnovato tacitamente per uguale periodo: potrà essere sciolto in qualunque momento nelle seguenti ipotesi: 1) Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le Amministrazioni comunali; 2) Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare;

Al momento della risoluzione della Convenzione, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro, e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli già facenti parte della Convenzione, il segretario comunale continui a prestare servizio in qualità di titolare. Nel caso in cui non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità nel Comune capofila della Convenzione.

Art. 3 - RAPPORTI FINANZIARI

Il Comune di Marano Principato (CS) provvederà al pagamento degli assegni stipendiali al Segretario, curerà il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, stanziando i fondi necessari nel proprio Bilancio. Nella parte attiva del Bilancio stesso verranno stanziate le presumibili somme che detto Comune provvederà a riscuotere a titolo di contributo dall'altro Comune convenzionato che verserà, improrogabilmente, con cadenza mensile, le quote di concorso a proprio carico.

Art. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Compete al Segretario Comunale il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di Legge e contrattuali. Al Segretario Comunale, ai sensi del contratto collettivo nazionale di categoria, spetterà un'indennità aggiuntiva pari al 25% dello stipendio in godimento. Resta a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato di cui all'art. 42 CCNL del 16-05-2001 e art.111 del CCNL per il triennio 2016-2018 per i Dirigenti delle Regioni ed Autonomie locali e l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione.

Saranno ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico, le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

Art. 5 - RIPARTO SPESE

Il Comune di Marano Principato (CS) provvederà direttamente al riparto delle spese derivanti dalla presente Convenzione nella seguente misura: 33,3% a carico del Comune di Marano Principato (CS) ; 66,7% a carico del Comune di Tarsia (CS).

Art. 6 - ORARIO DI LAVORO

Il Segretario Comunale è obbligato a prestare servizio settimanalmente, articolando l'orario di lavoro nella seguente misura: 24 ore nel Comune di Tarsia (CS), 12 ore nel Comune di Marano Principato (CS).

Art. 7 - NOMINA E REVOCA

Il Comune di Marano Principato (CS) è costituito quale Comune Capofila della sede convenzionata. Ai sensi delle vigenti disposizioni spetterà al Sindaco/Commissario straordinario con i poteri del Sindaco del Comune di Marano Principato (CS) la nomina e revoca del Segretario, d'intesa con il Sindaco del Comune di Tarsia (CS).

Art.9 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti Convenzionati sono costituite da incontri e/o comunicazioni periodiche tra i rispettivi Sindaci che operano d'accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il miglior funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 11 - DECORRENZA EFFETTI

Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla data di presa servizio del Segretario Comunale assegnato con deliberazione dell'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.-

Il Commissario Straordinario del Comune di Marano Principato (CS)

Il Sindaco del Comune di Tarsia(CS)